

Roma,

Egregio dott. Eugenio Ruggiero
Commissario straordinario del Fondo Nazionale di
Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani "Fiorenzo Casella"
Largo Amilcare Ponchielli, 1
00198 Roma (RM)

e pc

Spett.le
Covip
Piazza Augusto Imperatore, 27
00186 Roma (RM)

Oggetto: posizione individuale Sig. / Sig.ra.....

Egregio dottore,

scrivo in nome e per conto del mio Cliente sig./sig.ra _____,
che sottoscrive la presente per ratifica e accettazione, il/la quale mi ha conferito
espreso mandato per esporre quanto segue sulla posizione individuale di suo
interesse presso il fondo di previdenza integrativa "Fiorenzo Casella" (di seguito:
"il Fondo").

Il mio Cliente è stato lesionato nel suo diritto all'integrità della propria posizione
individuale iscritta al Fondo, a causa dell'accordo collettivo del 2 dicembre 2024,
avente ad oggetto la liquidazione volontaria del Fondo.

Il richiamato accordo collettivo prevede, tra le altre previsioni illegittime:

- 1) l'immediata cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo, nonché di tutti gli
obblighi contributivi previsti dal Contratto nazionale della categoria;
- 2) la cessazione dell'erogazione della pensione;
- 3) il trasferimento dei contributi effettivamente accreditati nei conti individuali
presso il Fondo pensione BYBLOS-Fondo Pensione complementare per i lavora-
tori delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle aziende
grafiche e affini e delle aziende editoriali;
- 4) la liquidazione del controvalore finanziario dei contributi afferenti alla posizione
individuale, senza alcuna preventiva conoscenza sulla quantificazione e sulle
modalità di erogazione della liquidazione medesima.

L'accordo collettivo è invalido ancor prima che inefficace, difettando *in toto* il
voto dei lavoratori e delle lavoratrici, attivi-pensionati-silenti-differiti, requisito

indispensabile di qualsivoglia impegno che possa definirsi tale. Invero, ad oggi, non è riscontrabile alcun voto della base associativa che abbia ratificato l'ipotesi di accordo collettivo *de quo*. Base associativa del Fondo che comprende inderogabilmente tutti gli iscritti, non solo i lavoratori attivi ma anche i pensionati. Anzi, le parti sociali si sono attivamente adoperate per impedirne la divulgazione, avvenuta in via assolutamente informale nelle settimane immediatamente successive alla sottoscrizione.

Occorre, inoltre, rilevare che l'accordo collettivo nazionale del 26 febbraio 1958, istitutivo del trattamento pensionistico del Fondo, veniva recepito nell'ordinamento statuale mediante il D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 1158, determinando in tal modo una forma di tutela previdenziale di fonte legale e obbligatoria. La disciplina giuridica del Fondo, dunque, costituisce ormai – in forza della valutazione compiuta dal legislatore delegato con la richiamata ricezione del suddetto accordo collettivo nel D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 1158 – un trattamento pensionistico obbligatorio, essenziale per il conseguimento dell'interesse pubblico a che tutti i lavoratori poligrafici godano di quella forma di tutela previdenziale integrativa, indipendentemente dalla loro volontà e dalla loro iscrizione ai sindacati stipulanti l'accordo stesso.

Pertanto, del pari illegittimo è l'accordo collettivo del 2 dicembre 2024, rispetto alla chiusura dell'amministrazione straordinaria del Fondo, ove la struttura commissariale non adotti dei provvedimenti conformi alle disposizioni di legge. Ed infatti, il rinvio compiuto dal suddetto accordo alle norme statutarie, sulla facoltà riconosciuta alle parti sociali di deliberare la fine del Fondo e di disporre la devoluzione del patrimonio residuo, appare abnorme. L'amministrazione straordinaria comporta lo scioglimento degli organi sociali del soggetto vigilato, con la sospensione dell'efficacia delle norme statutarie disciplinanti le loro competenze.

Altrettanto abnorme, risulta la valutazione rescissoria sul merito dell'accordo del 2 dicembre 2024, che, in data 24 luglio 2025, Ella esplicitava presso la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza sociale, stante gli assorbenti rilievi rescindenti sull'illegittimità dell'accordo medesimo.

Ella, inoltre, con il richiamato accordo oggi impugnato, cumula incompatibilmente la carica di Commissario straordinario del Fondo, con quella di futuro liquidatore, senza le dovute, necessarie garanzie di indipendenza e di imparzialità, previste inderogabilmente per la liquidazione delle persone giuridiche.

Pertanto, alla luce della disciplina legislativa sull'amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e sue successive modificazioni, si invita ad avviare la liquidazione coatta amministrativa del Fondo affinché sia garantito il dovuto controllo sulla redazione dell'inventario ovvero la ripresa della normale operatività del Fondo, con la contestuale richiesta – rivolta alle parti sociali – di provvedere alla immediata ricostituzione dei conti individuali degli iscritti.

Con la presente, occorre infine rilevare il mancato esperimento da parte della struttura commissariale delle azioni di responsabilità professionale nei confronti dei disciolti organi sociali del Fondo.

In ordine al mancato esperimento delle azioni di responsabilità da ultimo descritte,
La invito e diffido a motivare le ragioni del ritardo entro e non oltre 15 giorni dal
ricevimento della presente.

Valga la presente quale messa in mora e atto interruttivo della prescrizione.

Distinti saluti.

Avv. Azzurra Afyfy

embargo assoluto
a solo uso personale